

Consiglio Nazionale dei Geologi
Cod. Ente: cnodg Cod. Registro: OUT
UO: Consiglio Nazionale dei Geologi
Prot.N. 0001622 del 03/09/2026
Rif. Dipartimento della Funzione
Pubblica

Al Dipartimento per la Funzione Pubblica
Presidenza del Consiglio dei ministri
protocollo_dfp@mailbox.governo.it

Alla Commissione RIPAM
c/o Dipartimento della Funzione Pubblica
Presidenza del Consiglio dei ministri
ripam@pec.governo.it

Al Dipartimento per le politiche di coesione
Presidenza del Consiglio dei ministri
dip.politichecoesione@pec.governo.it

Roma, 3 settembre 2026

OGGETTO: Concorso pubblico su base territoriale, per esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di n. 882 unità di personale non dirigenziale con profilo di «Specialista tecnico» – Codice concorso ST (bando pubblicato sul Portale inPA il 24 agosto 2026; termine di presentazione delle candidature: 23 settembre 2026, ore 23:59). Istanza di riesame dei requisiti di accesso di cui all'art. 2, comma 1, lettera h), con riferimento alle classi LM-74 – Scienze e tecnologie geologiche e L-34 – Scienze geologiche, ed eventuale rettifica del bando.

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, ente pubblico non economico istituito dalla legge 3 febbraio 1963, n. 112, formula la presente nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali di valorizzazione della professione di geologo, di cura dell'osservanza delle relative disposizioni normative e di tutela del titolo professionale.

Essa viene indirizzata congiuntamente al Dipartimento per la funzione pubblica, alla Commissione RIPAM e al Dipartimento per le politiche di coesione in ragione del riparto di funzioni delineato dall'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, in forza del quale il reclutamento è effettuato dal Dipartimento della funzione pubblica avvalendosi della Commissione RIPAM, che adotta gli atti di propria competenza d'intesa con il Dipartimento per le politiche di coesione. Lo stesso bando sopra citato dà atto dell'intesa acquisita con nota prot. n. DFP-0050000-A del 29 luglio 2026.

La richiesta è finalizzata a sollecitare un riesame della effettiva congruenza dell'attuale delimitazione dei titoli di studio per l'ammissione al concorso in oggetto, alla luce delle attività proprie del profilo professionale da reclutare, delle materie espressamente individuate dal relativo bando ai fini della prova concorsuale, delle competenze formative proprie delle Scienze della Terra e delle competenze professionali che l'ordinamento riserva alla professione di geologo.

Gli elementi tecnici a sostegno dell'istanza sono esposti analiticamente nella Nota tecnica che si allega *sub* 1 quale parte integrante della presente.



1. La procedura concorsuale e i titoli di studio previsti per il profilo ST

Il bando pubblicato sul Portale del Reclutamento inPA in data 24 agosto 2026 indice una procedura concorsuale su base territoriale, per esami, finalizzata al reclutamento a tempo indeterminato di n. 882 unità di personale non dirigenziale con profilo di Specialista Tecnico, da inquadrare nel livello iniziale dell'Area dei funzionari del comparto Funzioni locali e da destinare alle amministrazioni territoriali delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché alle città metropolitane, alle province, alle unioni di comuni e ai comuni appartenenti alle medesime Regioni.

La procedura è inserita nel quadro dell'attuazione delle politiche di coesione e del Programma Nazionale «Capacità per la coesione 2021-2027».

L'articolo 2, comma 1, lettera h), del bando individua i titoli di studio per l'accesso al profilo ST. Sono ammesse le lauree magistrali LM-3, LM-4, LM-22, LM-23, LM-24, LM-26, LM-27, LM-28, LM-30, LM-35, LM-48 e LM-75, ovvero le lauree L-7, L-17, L-21, L-23 e L-32. Non sono invece indicate la laurea magistrale LM-74 – Scienze e tecnologie geologiche e la laurea L-34 – Scienze geologiche.

2. La congruenza tra requisiti di accesso e funzioni del profilo

L'individuazione delle classi di laurea richieste per l'accesso a un pubblico concorso costituisce espressione delle valutazioni organizzative e tecnico-discrezionali dell'amministrazione che indice il medesimo. Nell'esercizio di tale discrezionalità, è, però, essenziale che la delimitazione dei titoli di accesso mantenga un rapporto di ragionevole congruenza con il profilo professionale utile per le posizioni da ricoprire e con le competenze che la procedura è concretamente destinata ad accertare.

Vengono in rilievo, in tale prospettiva, il principio di buon andamento dell'Amministrazione di cui all'articolo 97, secondo comma, della Costituzione e le previsioni dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale stabilisce, al comma 1, lettera a), che il reclutamento avviene mediante *«procedure selettive ... volte all'accertamento della professionalità richiesta»* e, al comma 3, lettera b), che le procedure si conformano al principio di *«adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire»*.

Con la presente si chiede, quindi, di verificare se le competenze proprie delle classi di laurea attinenti alle Scienze della Terra siano state adeguatamente considerate nell'individuazione dei titoli di accesso al profilo ST, tenuto conto delle funzioni attribuite al personale da reclutare e delle conoscenze che il bando di concorso considera necessarie ai fini della selezione.

3. Le attività attribuite al profilo ST e le materie della prova concorsuale

L'Allegato 2 del bando di concorso descrive le attività riferibili al profilo di Specialista Tecnico, prevedendo che il personale reclutato *«contribuisce a implementare la capacità amministrativa in termini di supporto e progettazione tecnica, esecuzione di opere e di interventi pubblici finanziati dalle risorse dei fondi europei per rilanciare la progettazione di opere e di infrastrutture in ambito urbanistico e pianificazione territoriale, ingegneristico strutturale, civile, edile ed impiantistico, architettonico, ambientale e del paesaggio, mobilità e trasporti e di gestione del territorio»*.

Coerentemente, l'articolo 6 del bando include, tra le materie sulle quali vertono i quesiti



destinati a verificare le conoscenze dei candidati, la *«Normativa in materia di rischio idrogeologico, sismico, valutazione ambientale, di lavori pubblici e gestione del territorio»*, la *«Normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro»*, la *«Progettazione e manutenzione delle infrastrutture viarie e relative norme tecniche»*, la *«Pianificazione urbanistica del territorio»* e le *«Nozioni di estimo, catasto e topografia»*.

La presenza espressa degli ambiti urbanistico, di pianificazione territoriale, ambientale, del paesaggio e di gestione del territorio amplia la connotazione del profilo a più professionalità rispetto a quelle previste dal citato bando.

Proprio in considerazione delle richiamate previsioni di quest'ultimo, l'esclusione delle classi di laurea magistrale LM-74 e di laurea L-34 appare meritevole di uno specifico riesame sotto il profilo della congruenza funzionale rispetto alle competenze che il bando medesimo considera rilevanti. Le Scienze della Terra presentano, infatti, una connessione strutturale con la conoscenza fisica del territorio e del sottosuolo, con l'analisi dei processi geomorfologici e idrogeologici, con la valutazione delle pericolosità geologiche, con la caratterizzazione dei siti e con la prevenzione e mitigazione dei rischi naturali.

4. La specifica pertinenza della classe LM-74 – Scienze e tecnologie geologiche

La classe di laurea magistrale LM-74 identifica il percorso magistrale specificamente dedicato alla formazione avanzata del geologo. Gli obiettivi formativi qualificanti della classe, definiti dal decreto ministeriale 16 marzo 2007 e, da ultimo, dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca 19 dicembre 2023, n. 1649, comprendono espressamente: *«valutazione, gestione e progettazione, relativamente agli aspetti geologici, ai fini della mitigazione dei rischi, includendo: la zonazione e microzonazione della pericolosità sismica, vulcanica, da alluvione, idrogeologica, da frana, da erosione costiera, da tsunami, da inquinamento geochimico-ambientale dei terreni, delle falde e delle acque superficiali»*; *«modelli per la caratterizzazione del sottosuolo attraverso indagini geognostiche e geofisiche»*; *«programmazione e progettazione di interventi geologico applicativi»*; *«tecniche e metodi geologici e geofisici per il monitoraggio dell'ambiente»*.

Il confronto tra tali obiettivi formativi e le materie espressamente contemplate dall'articolo 6 del bando evidenzia elementi di corrispondenza diretta, analiticamente esposti nell'Allegato 1, che giustificano una rivalutazione della mancata inclusione della classe LM-74 tra i titoli di accesso.

5. La distinta posizione della classe L-34 – Scienze geologiche

Analoga valutazione, pur nel rispetto della differente articolazione del percorso formativo, appare opportuna con riferimento alla classe di laurea L-34. La questione non incontra un ostacolo derivante dal livello triennale del titolo, atteso che lo stesso articolo 2 del bando consente l'accesso al profilo ST anche mediante lauree di primo livello, vale a dire L-7, L-17, L-21, L-23 e L-32.

Gli obiettivi formativi qualificanti della classe L-34, definiti dal decreto ministeriale 16 marzo 2007 e, da ultimo, dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca 19 dicembre 2023, n. 1648, prescrivono che i laureati debbano *«avere padronanza, per gli aspetti geologici, dei concetti di fragilità e protezione del territorio, della valutazione dell'impatto ambientale, della gestione sostenibile delle georisorse e delle pericolosità geologiche e ambientali ai fini della mitigazione dei rischi»*, nonché conoscenze di *«tecniche e metodi di rilevamento geologico diretto e indiretto per la*



produzione di cartografia geologica e di cartografia tematica anche digitale».

Anche per tale classe, come analiticamente riportato nell'Allegato 1, appare quindi ragionevole richiedere una specifica verifica della sua pertinenza rispetto alle funzioni e alle conoscenze individuate dal bando, senza con ciò postulare una sovrapposizione tra la formazione di primo livello e quella magistrale propria della laurea LM-74.

6. Il collegamento tra le classi ammesse dal bando e l'ordinamento professionale dei geologi

Un elemento rafforzativo che si ritiene necessario attenzionare per la valutazione richiesta riguarda il rapporto tra le classi ammesse dal bando di concorso in oggetto e l'accesso all'Albo professionale dei geologi.

L'articolo 42, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, subordina l'ammissione all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo dei geologi al possesso della laurea specialistica nelle classi 82/S – Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio, 85/S – Scienze geofisiche e 86/S – Scienze geologiche, oggi corrispondenti, per effetto del decreto interministeriale 9 luglio 2009, rispettivamente alle classi LM-75, LM-79 e LM-74. Il successivo articolo 43, comma 2, ammette all'esame di Stato per l'iscrizione alla sezione B dello stesso Albo i laureati della classe 16 – Scienze della terra, oggi L-34.

Ne discende una palese contraddizione rispetto alle previsioni del bando di concorso in oggetto:

- esse ammettono la classe LM-75, che costituisce uno dei titoli di accesso all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo dei geologi;
- le medesime non ammettono la classe LM-74, che è il titolo magistrale proprio e caratteristico della medesima professione;
- le stesse non ammettono la classe L-34, che è l'unico titolo di accesso all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione B dell'Albo dei geologi.

Si è dunque ritenuto pertinente al profilo ST una classe il cui sbocco professionale comprende l'esercizio della professione di geologo, escludendo contestualmente le due classi di laurea tipiche. Tale asimmetria, pur non determinando alcuna conseguenza automatica, appare di per sé sufficiente a giustificare una verifica istruttoria.

D'altra parte, la necessità di un riesame deriva delle disposizioni legislative e regolamentari che definiscono le competenze professionali del geologo.

L'articolo 3 della legge 3 febbraio 1963, n. 112 include nell'oggetto della professione, tra l'altro, *«le rilevazioni e le consulenze geologiche che riguardano il suolo e il sottosuolo ai fini delle opere concernenti dighe, strade, gallerie, acquedotti, ponti, canali, aeroporti, cimiteri, porti, ferrovie, edifici»; le indagini geologiche relative alla geomorfologia applicata come sistemazione dei versanti vallivi, frane, valanghe, sistemazioni costiere, erosioni del suolo».*

L'articolo 41, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 conferma e dettaglia tale perimetro, in particolare:

- alla lettera b) riporta *«l'individuazione e la valutazione delle pericolosità geologiche e ambientali, l'analisi, prevenzione e mitigazione dei rischi geologici e ambientali»;*
- alla lettera h) prevede *«gli studi d'impatto ambientali per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) limitatamente agli*



aspetti geologici»;

- alla lettera g) comprende *«la geologia applicata alla pianificazione per la valutazione e per la riduzione dei rischi geoambientali compreso quello sismico» e «la costruzione degli strumenti geologici per la pianificazione territoriale e urbanistica»;*
- alla lettera c) aggiunge *«le indagini e consulenze geologiche ai fini della relazione geologica per le opere di ingegneria civile»;*
- alla lettera e) indica *«le indagini e la relazione geotecnica»;*
- alla lettera i) attribuisce *«i rilievi geodetici, topografici, oceanografici ed atmosferici» e «la dinamica dei litorali»;*
- alla lettera o) include *«il coordinamento della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili limitatamente agli aspetti geologici».*

Non si tratta, dunque, di una mera contiguità scientifica, ma di corrispondenze puntuali tra il programma della prova concorsuale e attività che l'ordinamento attribuisce in via propria alla professione di geologo, come si evince ancora una volta dall'Allegato 1.

7. L'inapplicabilità della clausola sui titoli equiparati o equipollenti

L'articolo 2, comma 1, lettera h), del bando di concorso in oggetto ammette esclusivamente i «titoli equiparati secondo la normativa vigente».

Tale clausola non offre alcuna via di accesso ai titolari delle lauree LM-74 e L-34.

La tabella allegata al decreto interministeriale 9 luglio 2009 non prevede, infatti, alcuna equiparazione dei citati titoli con le classi ammesse dal bando, in particolare con la LM-75 o la L-32.

Le FAQ ufficiali pubblicate in relazione alla procedura, alla sezione «Titoli di studio», precisano solo: *«Ogni valutazione relativa al possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando di concorso spetta esclusivamente al candidato sulla base di quanto previsto dal bando stesso e dalla normativa vigente. Si consiglia una attenta lettura dell'art. 2 del bando per i requisiti di accesso»* (FAQ n. 17).

L'esclusione risulta pertanto integrale e riguarda i geologi laureati di ogni ordinamento, senza che alcuna interpretazione applicativa possa porvi rimedio. Si rende quindi necessaria una formale modifica o rettifica del bando, cui deve conseguire il coerente adeguamento delle indicazioni presenti sul Portale inPA e delle relative FAQ.

8. Il raffronto con il concorso RIPAM Coesione 2024

Ai fini del presente riesame assume interesse il confronto con la precedente procedura RIPAM Coesione, bandita nel 2024 per il reclutamento di n. 2.200 unità nell'ambito della medesima autorizzazione recata dall'articolo 19 del decreto-legge n. 124 del 2023 e sulla base della medesima ricognizione dei fabbisogni, definita con il d.P.C.M. 23 luglio 2024, cui anche l'attuale bando fa rinvio.

In quella procedura le classi LM-74 e L-34 erano comprese tra i titoli di accesso ai profili A.3.2 – Specialista di settore scientifico-tecnologico (competenze tecniche) e B.1 – Specialista ecologico ambientale, ma non erano comprese tra i titoli di accesso al profilo B.6 – Specialista tecnico.

Il programma della prova scritta previsto per il profilo B.6 nel 2024 e quello previsto per il profilo ST nel 2026 sono infatti coincidenti. È invece mutata la declaratoria del profilo, che nel 2026



comprende espressamente gli ambiti «urbanistico e pianificazione territoriale», «ambientale e del paesaggio» e «di gestione del territorio», assenti nella formulazione del 2024.

Ed è mutato, coerentemente, l'elenco dei titoli:

- sono state escluse, rispetto al 2024, le classi LM-25, LM-31, LM-33, LM-53, L-9 e L-27, caratterizzate da una minore connessione con la dimensione territoriale;
- è stata aggiunta una sola classe, la LM-75 – Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio, di ambito ambientale e territoriale.

L'elenco dei titoli è dunque il risultato di una revisione orientata proprio in senso ambientale e territoriale. Ciò rende particolarmente opportuno verificare quali elementi del fabbisogno professionale abbiano condotto a non ritenere parimenti pertinente – sia pure per competenze differenti e autonome – la formazione specialistica propria della LM-74 e, con le necessarie differenziazioni di livello, quella della L-34.

Va infine rilevato che, mentre nella procedura del 2024 il fabbisogno complessivo era articolato in una pluralità di profili, alcuni dei quali espressamente aperti ai laureati delle classi geologiche, l'unica procedura ad oggi bandita nell'ambito della programmazione 2026 riguarda il solo profilo di Specialista tecnico. L'esclusione delle classi LM-74 e L-34 da tale profilo comporta, allo stato, la loro esclusione integrale dalla presente tornata di reclutamento.

9. La rilevanza delle competenze geologiche nei territori destinatari

Il bando dà espressamente atto che la procedura trae origine dalla ricognizione del fabbisogno di personale delle Regioni e degli enti territoriali interessati, effettuata tramite la manifestazione di interesse di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2023, e che tali fabbisogni sono stati comunicati dal Dipartimento per le politiche di coesione al Dipartimento della funzione pubblica.

Le Regioni interessate dalla procedura presentano, con intensità e caratteristiche differenti, problematiche connesse al dissesto idrogeologico, all'instabilità dei versanti, alla pericolosità sismica, all'erosione costiera, alla vulnerabilità delle risorse idriche, alla trasformazione del suolo, alla pianificazione territoriale e alla realizzazione di infrastrutture.

In tali ambiti la conoscenza delle caratteristiche geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche del territorio costituisce una componente tecnica suscettibile di concorrere alla qualità delle attività amministrative di programmazione, istruttoria, valutazione, attuazione e monitoraggio degli interventi.

La rilevanza delle competenze geologiche deve essere considerata, in questa prospettiva, non quale interesse settoriale o di categoria, bensì in relazione alla capacità delle amministrazioni beneficiarie di disporre di professionalità adeguate alla complessità degli interventi territoriali finanziati attraverso le politiche di coesione.

La presente istanza è pertanto formulata affinché la questione possa essere valutata anche alla luce degli elementi istruttori e delle concrete esigenze professionali risultanti dalla ricognizione dei fabbisogni territoriali. Appare in particolare utile verificare se, nella determinazione del perimetro delle classi ammesse, siano state specificamente considerate le competenze afferenti alle Scienze della Terra e, in caso affermativo, quali elementi abbiano condotto alla mancata inclusione delle classi LM-74 e L-34.



10. L'urgenza connessa al termine di presentazione delle candidature

Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del bando, il termine per la presentazione delle domande è fissato al 23 settembre 2026, ore 23:59, ed è espressamente qualificato come perentorio.

La presente istanza è pertanto formulata con richiesta di trattazione in via d'urgenza. Si rappresenta che, qualora il riesame dovesse concludersi in senso favorevole in un momento prossimo alla scadenza o successivo ad essa, l'effettività dell'eventuale ampliamento della platea dei titoli resterebbe subordinata all'adozione di misure di proroga o di riapertura dei termini idonee ad assicurare condizioni di parità sostanziale nell'accesso alla procedura.

TUTTO CIÒ PREMESSO

il Consiglio Nazionale dei Geologi, nell'ambito della dovuta collaborazione istituzionale e nel comune perseguimento dell'interesse pubblico,

CHIEDE

1. di procedere, in via d'urgenza e comunque in tempo utile rispetto al termine del 23 settembre 2026, al riesame della congruenza dell'individuazione dei titoli di studio prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera h), del bando di concorso in oggetto rispetto al fabbisogno professionale sotteso alla procedura, alle attività attribuite al profilo di Specialista Tecnico dall'Allegato 2 e alle materie oggetto della prova concorsuale ai sensi dell'articolo 6, con specifico riferimento alla pertinenza delle classi LM-74 – Scienze e tecnologie geologiche e L-34 – Scienze geologiche;
2. di valutare, in particolare, l'inclusione della classe LM-74 tra i titoli di studio validi per l'accesso al profilo ST, alla luce della corrispondenza tra i relativi obiettivi formativi qualificanti, le competenze professionali riconosciute dall'ordinamento e le funzioni e conoscenze espressamente considerate rilevanti dal bando;
3. di valutare autonomamente, sulla base dei relativi obiettivi formativi e tenuto conto dell'ammissione al medesimo profilo di altre lauree di primo livello, l'inclusione della classe L-34 tra i titoli di accesso alla procedura;
4. ove all'esito del riesame venga riconosciuta la congruenza funzionale di una o di entrambe le predette classi rispetto al profilo ST, di adottare tempestivamente i conseguenti provvedimenti di modifica o rettifica del bando, provvedendo altresì al coerente adeguamento del Portale inPA e delle FAQ relative alla procedura;
6. qualora la modifica dei requisiti di accesso intervenga in un momento tale da incidere sull'effettiva possibilità di partecipazione dei nuovi aventi titolo, di adottare le conseguenti misure di proroga o, ove necessario, di riapertura dei termini di presentazione delle candidature, in misura idonea ad assicurare condizioni effettive di parità nell'accesso alla procedura;
7. qualora, all'esito del riesame, non si ritenga di procedere alla modifica dei requisiti di accesso, di voler fornire a questo Consiglio un riscontro motivato che dia conto, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, degli elementi istruttori, funzionali e di fabbisogno professionale posti alla base dell'attuale delimitazione dei titoli di studio, con specifico riferimento alla mancata inclusione delle classi LM-74 e L-34.



Restando sin d'ora a disposizione per fornire ogni ulteriore elemento tecnico e documentale utile alla valutazione della presente istanza e, ove ritenuto opportuno, a partecipare a un confronto tecnico, si ringrazia per l'attenzione e si inviano cordiali saluti.



IL PRESIDENTE
Roberto Troncarelli

Allegato 1 – Nota tecnica a supporto dell'istanza di riesame.